

Commento al parere della Corte dei Conti Emilia Romagna n. 42 del 21 giugno 2019.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con la deliberazione n. 42 del 21 giugno 2019, ha fornito parere a un comune che intende conoscere se, con la dizione di legge "spesa sostenuta per detto personale", debba intendersi quale limite di spesa autorizzabile: - ipotesi a), tutta la spesa di personale del servizio di polizia municipale sostenuta nell'anno 2016; ovvero, esclusivamente la spesa di personale a tempo indeterminato.

La Corte chiarisce che va considerata la spesa per personale della polizia locale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato al 2016 ai fini della quantificazione degli spazi assunzionali.

Infatti, dal tenore letterale non si ravvisano elementi per sostenere la seconda tesi, in quanto l'inciso sembra messo in relazione al suo antecedente logico-grammaticale, ovvero con la locuzione personale di polizia municipale, ove l'ancor precedente espressione "a tempo indeterminato" risponderebbe al solo scopo di qualificare la tipologia del rapporto d'impiego con cui assumere i nuovi agenti.